

STATUTO

“HEART AND MIND FOUNDATION - ETS”

Art. 1 - Costituzione e durata

1.1. Per volontà di Fabrizio Lobasso (d’ora in poi, “Fondatore”) è costituita, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore (d’ora in poi, “CTS”), la Fondazione denominata “Heart and Mind Foundation - ETS” (d’ora in poi, “Fondazione”). L’acronimo ETS fa parte della denominazione.

1.2. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (d’ora in poi, “RUNTS”) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha sede nel comune di Milano all’indirizzo determinato dall’organo amministrativo di cui all’art. 15 (d’ora in poi, “Organo Amministrativo”).

2.2. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo comune è deliberata dall’Organo Amministrativo e non necessita di modifica statutaria.

2.3. Con deliberazione dell’Organo Amministrativo la Fondazione potrà istituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

Art. 3 - Scopi e attività

3.1 La Fondazione, aconfessionale ed apolitica, promuove, sviluppa e diffonde la ricerca e il sapere che conducono:

- alla consapevolezza delle proprie potenzialità, dei propri talenti, delle proprie aspirazioni e delle proprie capacità di stabilire relazioni sane ed equilibrate con sé stessi e con i cambiamenti evolutivi che intercorrono nel corso della propria vita;
- allo sviluppo di un’attitudine interculturale che miri alla creazione di relazioni inclusive, di dialogo fertile e di conoscenza reciproca sulla base del mutuo rispetto, in particolar modo, nella dimensione della conoscenza delle reciproche culture, tradizioni e dei reciproci valori;
- alla capacità di vivere la vita di relazione personale e professionale ispirandosi ad una costante collaborazione tra la mente e il cuore, al fine di gestire creativamente la propria dualità, le proprie contraddizioni, i conflitti interiori ed esteriori in modo pacifico e produttivo ed evolvere mediante sintesi progressive di autocomprensione ed autoconsapevolezza alla ricerca della propria modalità di *leadership*;

- ad abbracciare un'attitudine continuativa nella vita a risolvere conflitti e controversie attraverso soluzioni che mirino all'armonia mediante il dialogo, il negoziato e la mediazione;
- a perseguire nella propria vita una predisposizione all'analisi, allo studio, alla sperimentazione di modelli mirati all'espansione della coscienza individuale e di gruppo, alla diffusione di pratiche che favoriscano la creatività e la nascita di un nuovo pensiero e la realizzazione di nuovi modelli di vita coerenti con innocuità e dialogo di pace;
- a promuovere la partecipazione attiva ad una rete nazionale e internazionale di gruppi, comunità e associazioni affini che perseguano il benessere psicofisico e psicospirituale;
- a promuovere nella propria vita un'attitudine alla comunicazione efficace, alla comunicazione gentile, all'*advocacy* e allo *storytelling* di valori solidali ed inclusivi, nonché alla creazione di una rete di contatti di reciproco supporto e sostegno.

3.2. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione svolge, senza scopo di lucro, in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), CTS;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione del volontariato e del dialogo interculturale, del negoziato, della mediazione, della comunicazione efficace e gentile, della cultura della legalità e della pace tra i popoli ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. i), CTS;
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre entità che perseguano progetti in linea con gli scopi e le attività esercitate dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. u), CTS;
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. w), CTS.

Art. 4 - Attività

Più in particolare, la Fondazione, agendo in proprio ovvero stabilendo ogni opportuna forma di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per il raggiungimento dei propri scopi e nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.2, potrà svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) organizzare, promuovere ed erogare attività culturali, artistiche, educative, formative e ricreative;

- b) organizzare e svolgere corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento ed aggiornamento sulle tematiche proprie della Fondazione;
- c) promuovere dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni, concorsi e quant'altro si renda necessario al fine del raggiungimento dei propri scopi;
- d) promuovere eventi, conferenze, ed elaborare materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, digitale o multimediale;
- e) promuovere il volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, cooperazione, inclusione della diversità e cittadinanza;
- f) promuovere e sostenere le iniziative di associazioni, imprese ed entità che si riconoscano idealmente negli stessi principi;
- g) collaborare con enti, istituzioni, associazioni, scuole, università di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, per la promozione e la valorizzazione delle finalità della Fondazione.

Art. 5 - Attività diverse

La Fondazione potrà compiere, nei modi e nei limiti previsti dalla legge, le attività diverse ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri scopi, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 CTS.

Art. 6 - Raccolta fondi

Per il finanziamento delle attività la Fondazione può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, in Italia e all'estero, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS").

Art. 7 - Trattamento economico e normativo dei lavoratori

La Fondazione garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e assicura il rispetto dei parametri fissati dalla legge in relazione alla differenza retributiva tra lavoratori dipendenti.

La Fondazione dà conto del rispetto di tali parametri nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Art. 8 - Lavoro volontario

8.1. Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari.

8.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività della Fondazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo. Sono, in ogni caso, vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché (1) non superino gli importi stabiliti dalla legge e (2) l'Organo Amministrativo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 9 - Patrimonio e fondo di gestione

9.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso delle attività attribuite in sede di costituzione o anche successivamente. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione pari ad € 30.000, formato dagli apporti del Fondatore in sede di costituzione.

9.2. Nella misura in cui siano destinati a incremento del patrimonio dall'Organo Amministrativo, rientrano, altresì, nel patrimonio della Fondazione:

- a) i beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché donazioni, eredità e legati e contributi a ogni altro titolo corrisposti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- b) utili e avanzi di gestione, anche nelle forme di fondi e riserve.

9.3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto.

9.4. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione dispone di un fondo di gestione, al quale sono destinate le rendite del patrimonio, i contributi pubblici o privati, nonché ogni altro ricavo non espressamente destinato al patrimonio dall'Organo Amministrativo.

9.5. Qualora si renda necessario od opportuno, l'Organo Amministrativo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione medesima.

Art. 10 - Assenza di scopo di lucro

In conformità alle previsioni del CTS e salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, o altri soggetti a cui la Fondazione sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione e ciò anche in ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 11 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Organo Amministrativo approva il bilancio economico di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e il bilancio di esercizio consuntivo, redatto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 CTS, in conformità alla modulistica definita dal MLPS, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio di esercizio consuntivo è depositato nel RUNTS entro i termini di legge.

Art. 12 - Bilancio sociale

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, la Fondazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale è redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del MLPS.

Art. 13 - Libri obbligatori

Oltre alle scritture di cui agli artt. 11 e 12, la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di ogni altro organo previsto dal presente statuto.

Art. 14 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Organo Amministrativo;
- b) l'Organo di Controllo;
- c) l'*Advisory Board*.

Art. 15 - Organo Amministrativo

15.1. La Fondazione è amministrata da un Organo Amministrativo monocratico collegiale, nominato dal Fondatore. Nel caso di Organo Amministrativo collegiale, il consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque).

15.2. L'Organo Amministrativo dura in carica 3 (tre) esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio inerente alla carica e può essere rieletto. Oltre che per la scadenza del termine, l'Organo Amministrativo cessa per morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca per giusta causa da parte del Fondatore.

15.3. Nel caso di vacanza dell'Organo Amministrativo per ragioni diverse dalla scadenza del termine, l'Organo di Controllo richiede al Fondatore di procedere alla nomina.

15.4. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

Art. 16 - Attribuzioni dell'Organo Amministrativo

16.1. L'Organo Amministrativo ha competenza generale ed esclusiva per ogni attività di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed esercita ogni altro potere previsto dal presente statuto, se non attribuito ad altri organi.

16.2. In particolare, all'Organo Amministrativo competono:

- a) l'approvazione dei piani strategici e finanziari della Fondazione, nonché degli altri atti di programmazione e indirizzo qualora adottati;
- b) l'approvazione del bilancio economico di previsione e del bilancio di esercizio;
- c) l'approvazione del bilancio sociale, qualora adottato;
- d) l'approvazione del programma annuale o pluriennale delle attività;
- e) l'accettazione di donazioni ed eredità;
- f) l'acquisto e la cessione di immobili o diritti reali, nonché, più in generale, qualunque operazione avente ad oggetto beni immobili o diritti reali, la costituzione o la partecipazione in società, consorzi, associazioni o fondazioni;
- g) l'individuazione delle attività diverse di cui all'art. 5 del presente statuto;
- h) le decisioni in ordine alla ricostituzione del patrimonio di cui all'art. 22, co. 5, CTS;
- i) le decisioni in ordine alle modifiche al presente statuto, all'accertamento dell'estinzione ed alla perdita volontaria della qualifica di ente del Terzo settore, nonché le decisioni in merito a eventuali operazioni straordinarie.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo Amministrativo

17.1. Le riunioni dell'Organo Amministrativo sono convocate ogni volta che si ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno due volte all'anno. La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno, e deve essere recapitata mediante mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere recapitata con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione. In assenza di convocazione, la riunione si intende validamente costituita con la presenza dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.

17.2. La partecipazione alle riunioni dell'Organo Amministrativo può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia possibile accertare l'identità degli intervenuti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova l'Organo Amministrativo.

17.3. L'Organo Amministrativo redige i propri verbali e li trascrive su di un apposito libro.

Art. 18 - *Advisory Board*

18.1. L'*Advisory Board* assicura il rispetto e la permanenza nel tempo degli ideali ispiratori della Fondazione. A tal fine l'*Advisory Board* può sottoporre all'Organo Amministrativo iniziative e progetti ed eventuali proposte di modifica dello statuto della Fondazione. L'*Advisory Board* esercita le competenze del Fondatore nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di quest'ultimo.

18.2. L'*Advisory Board* è composto da tre a nove membri nominati dal Fondatore. La delibera di nomina determina il numero dei membri dell'*Advisory Board*. Il Fondatore è membro di diritto dell'*Advisory Board*.

18.3. I membri dell'*Advisory Board* durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono al termine dell'ultimo esercizio relativo alla loro carica e possono essere rieletti. Oltre che per la scadenza del termine, i membri dell'*Advisory Board* cessano per morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca per giusta causa da parte del Fondatore. Nel caso di vacanza di uno o più membri per ragione diversa dalla scadenza del termine, il Fondatore ha la facoltà di provvedere alla nomina del sostituto.

18.4. Fermo quanto previsto dall'art. 16.1., l'*Advisory Board* deve essere consultato dall'Organo Amministrativo per l'assunzione di decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione. È, in ogni caso, richiesto all'*Advisory Board* di formulare pareri non vincolanti in merito all'acquisto e alla cessione di immobili o diritti reali, nonché, più in generale, a qualunque operazione avente ad

oggetto beni immobili o diritti reali, la costituzione o la partecipazione in società, consorzi, associazioni o fondazioni.

18.5. Le riunioni dell'*Advisory Board* sono convocate dal Fondatore o, in sua assenza o impedimento, dal membro più anziano quando ritenuto opportuno e, in ogni caso, almeno ogni 6 (sei) mesi. La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno, e deve essere recapitata ai componenti mediante mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. La partecipazione alle riunioni dell'*Advisory Board* può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che il presidente della riunione accerti l'identità degli intervenuti e dei votanti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

18.6. L'*Advisory Board* delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Fondatore.

18.7. L'*Advisory Board* cura la redazione dei verbali delle adunanze e la loro trascrizione su di un apposito libro.

Art. 19 - Organo di Controllo

19.1. L'Organo di Controllo della Fondazione è nominato dal Fondatore. È costituito in forma monocratica in conformità alle previsioni di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. e all'art. 2399 c.c.

19.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.3. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e, qualora ne ricorrano le condizioni, attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del MLPS. In tal caso, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

19.4. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere all'Organo Amministrativo notizie, anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

19.5. Qualora ricorrano le condizioni previste dal CTS, la Fondazione provvede ad incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di Controllo qualora il componente sia iscritto al registro dei revisori legali o, in caso contrario, la

Fondazione incarica un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Modifiche statutarie e scioglimento

20.1. Le delibere che comportano le modifiche dello statuto, la perdita volontaria della qualifica di ente del Terzo settore o lo scioglimento della Fondazione sono assunte, su proposta dell'*Advisory Board*, dall'Organo Amministrativo.

20.2. Nel caso di delibera che accerta l'estinzione della Fondazione, l'Organo Amministrativo nomina uno o più liquidatori.

20.3. Nel caso di delibera che accerta l'estinzione della Fondazione o la perdita volontaria della qualifica di Ente del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio competente del RUNTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore identificati nella medesima delibera di estinzione.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite a un arbitro unico nominato su accordo delle parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitro procederà in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà in Milano.

Art. 22 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del CTS, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.